Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 309

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 9 novembre 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

(2754)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 ottobre 1984.

Approvazione di condizioni speciali di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate, di alcune opzioni e di tassi di premio unico puro, presentati dalla S.p.a. Intercontinentale assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 22 ottobre 1983 della società per azioni Intercontinentale assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate, delle relative opzioni e di tassi di premio unico puro;

Vista la nota in data 31 luglio 1984 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate, le relative opzioni ed i tassi di premio unico puro presentate dalla società per azioni Intercontinentale assicurazioni, con sede in Roma:

a) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione n. C2 - mista, a premio annuo ed a prestazioni crescenti in base al risultato finanziario di una gestione speciale, approvata con decreto ministeriale 14 giugno 1976 (in sostituzione delle analoghe autorizzate con il suddetto decreto);

b) opzione per la conversione del capitale liquidabile a scadenza, in una rendita vitalizia rivalutabile, pagabile in due rate posticipate semestrali;

c) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione n. C2-AL - mista a capitale adeguabile, a premio annuo, con prestazioni crescenti in base al risultato finanziario di una gestione speciale, approvata con decreto ministeriale 5 giugno 1973 (in sostituzione delle analoghe autorizzate con il suddetto decreto);

d) opzione per la conversione del capitale liquidabile alla scadenza in una rendita vitalizia immediata, rivalutabile;

e) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione n. R7-AL - rendita vitalizia differita adeguabile, con controassicurazione, a premio annuo, con prestazioni crescenti in base al risultato finanziario di una gestione speciale approvata con decreto ministeriale 5 giugno 1973 (sostitutive delle analoghe approvate con il suddetto decreto ministeriale);

f) opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita rivalutata in un capitale liquidabile in contanti;

g) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa n. R7 - rendita vitalizia differita con controassicurazione; a premio annuo e prestazioni crescenti in base al risultato finanziario di una gestione speciale, approvata con decreto ministeriale 4 aprile 1962 (sostitutive delle analoghe autorizzate con il suddetto decreto ministeriale);

h) opzione al termine del differimento per la conversione della rendita rivalutata in un capitale liquidabile in contanti;

i) regolamento della gestione delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle sopracitate forme assicurative;

l) tassi di premio unico puro della tariffa n. C1 - mista ordinaria a premio unico, approvata con i decreti ministeriali 31 ottobre 1963 e 14 giugno 1976, da applicare negli accrescimenti annui della prestazione garantita, regolati dalle clausole di rivalutazione di cui alle lettere *a*) e *c*) del presente decreto;

m) tassi di premio unico puro della tariffa n. R5 - rendita vitalizia differita a premio unico senza controassicurazione, approvata con decreto ministeriale 4 aprile 1962, da applicare negli accrescimenti annui della prestazione garantita, regolati dalle clausole di rivalutazione di cui alle lettere *e*) e *g*) del presente decreto.

Art. 2.

I contratti stipulati in tariffa n. R7 e R7-AL, potranno essere emessi a condizione che il premio annuo medio del relativo portafoglio risulti non inferiore a L. 1.000.000 (unmilione).

Art. 3.

La S.p.a. Intercontinentale assicurazioni è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 20 ottobre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(5871)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 novembre 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 16 novembre 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,25 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto 30 dicembre 1983 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 15 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 12 novembre 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1984
Registro n. 36 *Tesoro, foglio n.* 31

(5909)

DECRETO 6 novembre 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 16 novembre 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 86,95 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 12 novembre 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1984
Registro n. 36 *Tesoro, foglio n.* 32

(5910)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2978/84 della commissione, del 19 ottobre 1984, che determina gli importi degli elementi mobili e i dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° novembre 1984 al 31 gennaio 1985, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80.

Pubblicato nel n. L 284 *del* 29 *ottobre* 1984.

(268/C)

Regolamento (CEE) n. 2979/84 della commissione, del 25 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2980/84 della commissione, del 25 ottobre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2981/84 della commissione, del 25 ottobre 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2982/84 della commissione, del 22 ottobre 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica del Ciad a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2983/84 della commissione, del 22 ottobre 1984, relativo alla fornitura di cereali all'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR) a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2984/84 della commissione, del 25 ottobre 1984, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 1° al 7 ottobre 1984.

Regolamento (CEE) n. 2985/84 della commissione, del 25 ottobre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2986/84 della commissione, del 25 ottobre 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2987/84 della commissione, del 25 ottobre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2988/84 della commissione, del 25 ottobre 1984, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1371/84, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5-*quater* del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2989/84 della commissione, del 25 ottobre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2990/84 della commissione, del 25 ottobre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2991/84 della commissione, del 25 ottobre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2992/84 della commissione, del 25 ottobre 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2993/84 della commissione, del 25 ottobre 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Pubblicati nel n. L 282 *del* 26 *ottobre* 1984.

(269/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984:

Milloni Fabio, notaio residente nel comune di San Giovanni Valdarno (distretto notarile di Arezzo), è trasferito nel comune di Arezzo a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Romagnoli Maurizio, notaio residente nel comune di Frossasco, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Begalli Nicola, notaio residente nel comune di Menaggio, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Como, con l'anzidetta condizione;

Romano Gaetano, notaio residente nel comune di Grosseto, è trasferito nel comune di Cento, distretto notarile di Ferrara, con l'anzidetta condizione;

Mangiò Vincenzo, notaio residente nel comune di Montalbano di Elicona, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Roccalumera, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

D'Avino Salvatore, notaio residente nel comune di Tronzano Vercellese, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Guzzetti Paolo, notaio residente nel comune di Rozzano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Fiengo Mariarosaria, notaio residente nel comune di Agazzano, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Piacenza, con l'anzidetta condizione;

Giuliani Giovanni, notaio residente nel comune di Bologna, è trasferito nel comune di Genzano di Lucania, distretto notarile di Potenza, con l'anzidetta condizione;

Piccardo Liliana, notaio residente nel comune di Tivoli, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Errico Arturo, notaio residente nel comune di Contursi, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Salerno, con l'anzidetta condizione;

D'Amore Rocco, notaio residente nel comune di Lizzano, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Taranto, con l'anzidetta condizione;

Anzalone Rosario, notaio residente nel comune di Rivoli, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino, con l'anzidetta condizione;

Consiglio Pietro, notaio residente nel comune di Molfetta, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Bisceglie, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Cavasino Salvatore, notaio residente nel comune di Tresana, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Calatafimi, distretto notarile di Trapani, con l'anzidetta condizione;

Chiaruttini Paolo, notaio residente nel comune di Livinallongo del Col di Lana, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Mestre, distretto notarile di Venezia, con l'anzidetta condizione;

Dominici Giuseppe, notaio residente nel comune di Bagnoregio, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Acquapendente, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

(5878)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 216

Corso dei cambi del 5 novembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	1832,750	1832,750	1832,45	1832,750	1832,725	—	1832,700	1832,750	1832,750	1832,75
Marco germanico .	624,340	624,340	624,95	624,340	623,75	—	624,500	624,340	624,340	624,35
Franco francese	203,380	203,380	203,15	203,380	203,25	—	203,340	203,380	203,380	203,38
Fiorino olandese .	554,010	554,010	553,75	554,010	553,75	—	554,400	554,010	554,010	554 —
Franco belga .	30,895	30,895	30,88	30,895	30,85	—	30,885	30,895	30,895	30,89
Lira sterlina .	2313,100	2313,100	2313 —	2313,100	2310 —	—	2314 —	2313,100	2313,100	2313,10
Lira irlandese .	1925 —	1925 —	1924 —	1925 —	1923 —	—	1925,010	1925 —	1925 —	—
Corona danese .	172,530	172,530	172,40	172,530	172,15	—	172,530	172,530	172,530	172,52
Dracma .	15,155	15,155	15,13	15,155	—	—	15,150	15,155	15,155	—
E.C.U. .	1389,700	1389,700	1386,50	1389,700	1389,80	—	1389,800	1389,700	1389,700	1389,70
Dollaro canadese .	1398,500	1398,500	1398 —	1398,500	1398,50	—	1398,700	1398,500	1398,500	1398,50
Yen giapponese .	7,572	7,572	7,5850	7,572	7,57	—	7,570	7,572	7,572	7,58
Franco svizzero .	757,450	757,450	758,50	757,450	758,10	—	758,240	757,450	757,450	757,45
Scellino austriaco .	88,655	88,655	88,83	88,655	88,80	—	88,721	88,655	88,655	88,66
Corona norvegese .	213,290	213,290	213,35	213,290	213,25	—	213,470	213,290	213,290	213,29
Corona svedese .	216,800	216,800	216,75	216,800	216,75	—	216,650	216,800	216,800	216,80
FIM .	296,900	296,900	296,75	296,900	296,80	—	296,550	296,900	296,900	—
Escudo portoghese	11,650	11,650	11,45	11,650	11,45	—	11,400	11,650	11,650	11,65
Peseta spagnola .	11,069	11,069	11,09	11,069	11,06	—	11,070	11,069	11,069	11,07

Media dei titoli del 5 novembre 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,450
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 . .	96,250
» 6% » » 1971-86 .	90,400
» 6% » » 1972-87 .	87,850
» 9% » » 1975-90 .	88,750
» 9% » » 1976-91 . .	87,875
» 10% » » 1977-92 .	97 —
» 12% (Beni Esteri 1980) . . .	92,650
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . .	94,100
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,800
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	90,950
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,900
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-12-1982/84 .	99,975
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,050
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,975
» » » » 1- 3-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,525
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,625
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,550
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,500
» » » » 1- 5-1982/86 .	102,100
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,650
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,575
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,300
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,125
» » » » 1-10-1982/86 .	101,550
» » » » 1-11-1982/86 .	101,925
» » » » 1-12-1982/86 .	101,625
» » » » 1- 7-1983/86 . .	99,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1983/86 .	99,925
» » » » 1- 9-1983/86 .	99,925
» » » » 1-10-1983/86 .	100,050
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,350
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,300
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,400
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,250
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,550
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,350
» » » » 1-11-1983/87 .	100,325
» » » » 1-12-1983/87 .	100,125
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,500
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,250
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,200
» » » » 1-10-1983/88 .	101,500
» » » » 1- 1-1984/88 .	99,850
» » » » 1- 2-1984/88 .	99,800
» » » » 1- 3-1984/88 .	99,650
» » » » 1-11-1983/90 .	101,750
» » » » 1-12-1983/90 .	101,550
» » » » 1- 1-1984/91 .	101,450
» » » » 1- 2-1984/91 .	101,250
» » » » 1- 3-1984/91 .	99,800
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 1-1985 . . .	100,125
» » » 17% 1- 5-1985	101,025
» » » 17% 1- 7-1985	101,125
» » » 17% 1-10-1985 . .	101,550
» » » 16% 1- 1-1986	100,950
» » » 14% 1- 4-1986	99 —
» » Nov. 12% 1-10-1987	95,550
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	102,650
» » » » 1983/90 11,50%	100,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 novembre 1984

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1832,725
Marco germanico . . .	624,420
Franco francese . .	203,360
Fiorino olandese . .	554,205
Franco belga	30,890
Lira sterlina	2313,550
Lira irlandese . .	1925,005
Corona danese	172,530
Dracma	15,152
E.C.U.	1389,750
Dollaro canadese	1398,600
Yen giapponese	7,571
Franco svizzero	757,845
Scellino austriaco . .	88,688
Corona norvegese . .	213,380
Corona svedese	216,725
FIM	296,725
Escudo portoghese . . .	11,525
Peseta spagnola	11,069

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 217

Corso dei cambi del 6 novembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1839 —	1839 —	1839 —	1389 —	1839,25	1832,62	1839,250	1839 —	1839 —	1839 —
Marco germanico .	623,600	623,600	624,80	623,600	624 —	624,42	623,780	623,600	623,600	623,60
Franco francese	202,870	202,870	203,60	202,870	203,10	203,06	202,940	202,870	202,870	202,87
Fiorino olandese .	552,120	552,120	554,10	552,120	553,26	554,20	552 —	552,120	552,120	552,12
Franco belga .	30,893	30,893	30,90	30,893	30,90	30,89	30,905	30,893	30,893	30,89
Lira sterlina .	2319,250	2319,250	2325 —	2319,250	2313 —	2313,55	2319,150	2319,250	2319,250	2319,25
Lira irlandese	1920,250	1920,250	1924 —	1920,250	1922,50	1925 —	1920,550	1920,250	1920,250	—
Corona danese .	172,270	172,270	172,50	172,270	172,50	172 —	172,290	172,270	172,270	172,26
Dracma .	15,155	15,155	15,13	15,155	—	—	15,120	15,155	15,155	—
E.C.U. .	1388,500	1388,500	1388,50	1388,500	1390 —	1389,75	1388,900	1388,500	1388,500	1388,50
Dollaro canadese .	1404 —	1404 —	1407 —	1404 —	1404,50	1398,60	1403,800	1404 —	1404 —	1404 —
Yen giapponese .	7,586	7,586	7,60	7,586	7,59	7,57	7,585	7,586	7,586	7,59
Franco svizzero .	757,210	757,210	759,25	757,210	758,50	757,84	757,270	757,210	757,210	757,20
Scellino austriaco .	88,614	88,614	88,81	88,614	88,67	88,68	88,680	88,614	88,614	88,62
Corona norvegese .	213,600	213,600	213,95	213,600	213,70	213,38	213,630	213,600	213,600	213,60
Corona svedese .	217,020	217,020	217,10	217,020	217,25	216,72	216,770	217,020	217,020	217,02
FIM	297,250	297,250	297,50	297,250	297,50	296,62	297,300	297,250	297,250	—
Escudo portoghese	11,350	11,350	11,50	11,350	11,50	11,52	11,400	11,350	11,350	11,35
Peseta spagnola .	11,099	11,099	11,11	11,099	11,10	11,05	11,090	11,099	11,099	11,09

Media dei titoli del 6 novembre 1984

Titolo	Prezzo
Rendita 5 % 1935 .	70,475
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 .	96,250
» 6 % » » 1971-86 .	90,400
» 6 % » » 1972-87 .	87 —
» 9 % » » 1975-90 .	88 —
» 9 % » » 1976-91 .	87,875
» 10 % » » 1977-92 .	97 —
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	93,025
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,100
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,600
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	90,975
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	101,900
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-12-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 1-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,975
» » » » 1- 3-1983/85 .	99,975
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,525
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,700
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,500
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,500
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,900
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,700
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,425
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,275
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,175
» » » » 1-10-1982/86 .	101,500
» » » » 1-11-1982/86 .	101,525
» » » » 1-12-1982/86 .	101,675
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,900
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1983/86 .	99,900
» » » » 1-10-1983/86 .	99,950
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,350
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,300
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,525
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,250
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,500
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,475
» » » » 1-11-1983/87 .	100,450
» » » » 1-12-1983/87 .	100,350
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,475
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,275
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,200
» » » » 1-10-1983/88 .	101,450
» » » » 1-11-1983/88 .	101,675
» » » » 1- 1-1984/88 .	99,800
» » » » 1- 2-1984/88 .	99,775
» » » » 1- 3-1984/88 .	99,725
» » » » 1-11-1983/90 .	101,675
» » » » 1-12-1983/90 .	101,525
» » » » 1- 1-1984/91 .	101,550
» » » » 1- 2-1984/91 .	101,275
» » » » 1- 3-1984/91 .	99,850
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984 .	100,125
» » » 18 % 1- 1-1985 .	100,900
» » » 17 % 1- 5-1985 .	101,100
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,600
» » » 17 % 1-10-1985 .	101,050
» » » 16 % 1- 1-1986 .	98,975
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	95,750
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,825
» » » » 1983/90 11,50 %	100,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 novembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1839,125
Marco germanico .	623,690
Franco francese .	202,905
Fiorino olandese .	552,060
Franco belga .	30,899
Lira sterlina . .	2319,200
Lira irlandese	1920,400
Corona danese .	172,280
Dracma .	15,137
E.C.U .	1388,700
Dollaro canadese .	1403,900
Yen giapponese .	7,585
Franco svizzero .	757,240
Scellino austriaco .	88,647
Corona norvegese .	213,615
Corona svedese . .	216,895
FIM	297,275
Escudo portoghese	11,375
Peseta spagnola .	11,094

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 4 ottobre 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Deloitte, Haskins e Sells S.n.c. », in Milano, alla società « Deloitte, Haskins e Sells S.n.c. di Alan Murray e C. », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 4 ottobre 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Ve.Fid - Società fiduciaria S.r.l. », in Monza, alla società medesima con sede in Milano.

(5720)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Parma 17 settembre 1984, n. 5395/1° Sett. A, l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni, da destinare al costituendo museo d'arte moderna presso il centro studi ed archivio della comunicazione:

dai signori Lavagnino Pier Luigi e Ghinzani Alberto consistente in una scultura in gesso con sabbia avente come titolo « Lesena » dello scultore Umberto Milani, anno di esecuzione 1955, dimensioni cm 21,5 x 75,5, bassorilievo recante sul retro la firma dell'autore e la datazione del valore di L. 12.000.000;

dalla sig.ra Hauss Thelma ved. De Finetti consistente nell'intero archivio professionale del defunto marito architetto Giuseppe De Finetti del valore complessivo di L. 16.000.000 costituito dai seguenti singoli componenti: 769 lucidi, 237 copie eliografiche, 260 copie con intervento, 14 radex, 250 schizzi su carta, 133 libri, 5628 lettere e appunti, 2586 stampati, 1308 fotografie.

(5811)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dal titolare della ditta Calzaturificio Cadrin sport, in Volpago del Montello.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 3.736.484, dovuto dal sig. Tarcisio Rossi, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1984, con l'applicazione degli interessi di cui allo art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5812)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Esselte, già Meto Italia, in Cusago

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1984 la riscossione del residuo carico tributario di L. 115.793.275, dovuto dalla S.p.a. Esselte, già Meto Italia, in Cusago, è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Milano, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'accordata sospensione è comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, entro il termine che sarà fissato dall'intendenza di finanza di Milano.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(5767)

REGIONE LOMBARDIA

Provvedimenti concernenti la classificazione e la declassificazione di strade

La giunta regionale con deliberazione 11 settembre 1984, n. 42194, ha deliberato di declassificare a strada comunale il tronco della strada provinciale « Como-Lecco » dismesso a seguito della realizzazione della nuova superstrada, ricadente nel territorio del comune di Civate (Como), della lunghezza di km 2 + 000. L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 11 settembre 1984, n. 42195, ha deliberato di declassificare a strada comunale il tronco della strada provinciale « Canturina », della lunghezza di km 1 + 120, ricadente nel territorio del comune di Como, compreso fra l'incrocio con via Niguarda e il confine con il territorio del comune di Senna Comasco (Como). L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 11 settembre 1984, n. 42196, ha deliberato:

di classificare a strada provinciale la strada comunale di « Villanova » (via Longhinone) in comune di Pozzaglio ed Uniti (Cremona), della lunghezza di km 2 + 780;

di declassificare a strada comunale la strada provinciale n. 49 « Olmeneta-Cà del Botto » in comune di Olmeneta, della lunghezza di km 3 + 438.

Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento dagli enti cedenti ai cessionari.

La giunta regionale con deliberazione 11 settembre 1984, n. 42303, ha deliberato di declassificare a strada comunale il tronco della strada provinciale n. 175 « Baranzate-Mombello » corrente nell'abitato del comune di Bollate compreso fra la progressiva km 0 + 000 e la progressiva km 1 + 250, con le conseguenti variazioni del caposaldo iniziale, in corrispondenza del passaggio a livello della ferrovia nord in comune di Bollate, e della lunghezza complessiva, che diviene di km 5 + 614. L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 11 settembre 1984, n. 42304, ha deliberato di declassificare a strada comunale il tronco della strada provinciale n. 174 « Lazzate-Meda e diramazione per Mariano Comense », corrente nell'abitato di Meda, compreso fra la progressiva km 6 + 750 e la progressiva km 8 + 471, con le conseguenti variazioni del caposaldo finale, in corrispondenza dell'incrocio con la via XXIV Maggio, e della lunghezza complessiva, che diviene di km 9 + 213. L'estesa chilometrica anzidetta ha carattere indicativo e verrà esattamente definita all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 11 settembre 1984, n. 42305, ha deliberato:

di classificare a strada provinciale n. 114 « Baggio-Castelletto » il nuovo itinerario stradale, realizzato dall'amministrazione provinciale, della lunghezza di km 11 + 800;

di declassificare a strade comunali i tronchi dismessi della strada provinciale n. 114 nei comuni di Cisliano e Albairate.

(5696)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di farmacia e scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto interfacoltà di chimica biologica . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze biologiche o in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(5825)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università dell'Aquila

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di discipline chirurgiche posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Piazza Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo presso i locali dell'Università dell'Aquila - Piazza Annunziata n. 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8 del quarantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* **della Repubblica** italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

(5824)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Parma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di petrografia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze geologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica pediatrica . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia, in matematica, in fisica, in chimica, in biologia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

(5816)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside negli istituti tecnici aeronautici, nautici, commerciali, per geometri e per il turismo, industriali e femminili.

Nel supplemento ordinario n. 41-42, parte seconda, atti di amministrazione, del 13-20 ottobre 1983, sono stati pubblicati cinque decreti di approvazione delle graduatorie dei concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside negli istituti tecnici aeronautici, nautici, commerciali per geometri e per il turismo, industriali e femminili, indetti con decreti ministeriali 22 gennaio 1979 e 5 ottobre 1979.

(5803)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1984, n. **38.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 settembre 1978, n. 58, recante norme in materia di trattamento di quiescenza del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 2 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli oneri derivanti dalla valutazione agli effetti pensionistici, dei servizi prestati alle dipendenze della Regione dal personale inquadrato ai sensi del sesto comma dell'art. 72 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32 e dell'art. 1 della legge regionale 25 novembre 1976, n. 64, sono posti a carico del bilancio regionale in analogia con i principi fissati dall'art. 37 della legge regionale 18 gennaio 1980, n. 6.

Art. 2.

Onere finanziario

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge presuntivamente determinato in L. 250.000.000, trova capienza negli stanziamenti iscritti nei capitoli 7 e 31 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1984.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 giugno 1984

SPADACCINI

(5520)

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1984, n. **39.**

Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione e funzioni amministrative.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *straord. del* 28 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Piano regionale

E' approvato il « piano quinquennale regionale per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione » allegato alla presente legge, recante le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle funzioni nel settore da parte delle regioni e dei comuni.

Art 2.

Piano locale d'intervento

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge deve essere adottato il « piano locale d'intervento per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione » in conformità ai criteri stabiliti dal piano regionale e nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici adottati.

Il piano locale d'intervento è adottato dalla comunità montana o dal comune, previa acquisizione dei pareri dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, della provincia, dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, dei vigili del fuoco, dell'ACI, dei rappresentanti regionali delle organizzazioni sindacali dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle organizzazioni delle compagnie petrolifere pubbliche e private.

Art. 3.

Funzioni regionali

Sono di competenza della giunta regionale, oltre i nulla-osta previsti dalla legge regionale n. 21 del 23 aprile 1979, i nulla-osta per il rilascio delle nuove concessioni relative a benzina, gasolio, gas di petroli liquefatti e metano.

Art. 4.

Funzioni comunali

I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:

a) il rilascio di nuove concessioni;

b) il rinnovo delle autorizzazioni o concessioni scadute relative agli impianti stradali di distribuzione di carburanti;

c) il rilascio delle autorizzazioni o concessioni per le modifiche, i potenziamenti, i trasferimenti e le concentrazioni di uno o più impianti su altro già esistenti o su nuove aree;

d) il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento di concessioni;

e) il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea del servizio;

f) il collaudo degli impianti;

g) la revoca della concessione;

h) le funzioni di cui ai punti precedenti si intendono riferite anche agli impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione.

Art. 5.

Potere sostitutivo

In caso di persistente inattività delle comunità montane o dei comuni nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, qualora le attività comportino adempimenti da svolgersi entro termini fissi previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, la giunta regionale, previa diffida all'ente locale interessato, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione all'amministrazione locale mediante la nomina di un commissario *ad acta.*

Art. 6.

Sistema informativo

Le comunità montane ed i comuni devono trasmettere al settore commercio della giunta regionale copia di tutti i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge ed in particolare copia del piano locale d'intervento.

Art. 7.

Abrogazione

Sono abrogate tutte le disposizioni di cui alla legge regionale 23 aprile 1979, n. 21, in contrasto con la presente legge.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 giugno 1984

SPADACCINI

IL PIANO REGIONALE

1) *Elementi costituenti il piano*:

Le presenti norme e direttive, unitamente alla relazione generale costituiscono il «piano regionale per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione».

2) *Finalità del piano regionale*:

Al fine di realizzare una distribuzione razionale degli impianti di erogazione del carburante, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978, e successive modifiche ed integrazioni, devono essere raggiunti i seguenti obiettivi:

a) miglioramento del servizio di erogazione mediante una dislocazione razionale degli impianti;

b) eliminazione degli impianti a scarsa redditività;

c) recupero e salvaguardia dei beni storici ed ambientali:

d) decongestione e snellimento del traffico anche ai fini dello sviluppo commerciale, turistico, industriale nel territorio della Regione;

e) garanzia del servizio di pubblica utilità.

Il numero complessivo degli impianti di distribuzione dei carburanti per autorizzazione è determinato in funzione del raggiungimento per la rete benzine, gasolio e g.p.l. dell'obiettivo di 627 mc di venduto medio per impianto in rapporto al venduto totale dell'anno 1978, assunto come riferimento per il complesso dei prodotti erogati, con un indice di elasticità di 2,56.

3) *Schema di sintesi dell'assetto territoriale della rete*:

L'articolazione territoriale degli impianti avviene:

a) attraverso l'individuazione di «aree omogenee» nel territorio regionale;

b) attraverso la fissazione di obiettivi specifici in termini di venduto medio per la rete che insiste su ognuna delle aree omogenee individuate.

4) *Aree omogenee e venduto medio*:

Sono individuate nel territorio regionale n. 5 (cinque) aree omogenee (in particolare: area ad alto livello di urbanizzazione, media urbanizzazione, transizione, prevalentemente rurale), per ognuna delle quali viene fissato un obiettivo di venduto medio tale che la numerosità degli impianti risultante sia atta a fronteggiare la domanda esistente e prevedibile, ricomponendo un equilibrato rapporto fra domanda ed offerta.

In particolare l'obiettivo di venduto medio è stabilito in 842 mc per l'area ad alto livello di urbanizzazione, in 554 mc per quella a media urbanizzazione, in 362 mc per l'area di transizione, in 516 mc per quella prevalentemente rurale ed in 336 mc per l'area rurale.

La concreta identificazione territoriale di ogni area è specificata nell'allegato 6.

5) *Attuazione del piano regionale*:

La Regione ed i comuni attuano il piano regionale per la rete degli impianti di distribuzione, nel rispetto delle indicazioni generali e specifiche espresse nel piano regionale stesso, ciascuno attraverso l'esercizio delle funzioni di propria competenza.

DEFINIZIONE DEGLI OGGETTI DEL PIANO

Agli effetti del presente piano si intendono per:

6) *Rete*:

L'insieme dei punti di vendita eroganti benzina normale e super, gasolio, g.p.l. e metano ad esclusione degli impianti situati sulla rete autostradale, degli impianti ad uso privato, degli impianti ad uso natanti da diporto.

7) *Impianto*:

Il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione del carburante e dei prodotti erogabili con le relative attrezzature ed accessori.

8) *Tipologie di impianto*:

I vari tipi d'impianto costituenti la rete e convenzionalmente classificati nel modo seguente:

a) *Stazione di servizio*: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi e comprendente locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo; nonché fornita di servizi igienici ed eventualmente di altri servizi accessori;

b) *Stazione di rifornimento*: costituita da uno o più apparecchi a semplice o doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone, oltre che dei servizi igienici, anche di attrezzature per servizi accessori vari, esclusi locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo;

c) *Chiosco*: costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi, nonché da un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti ed accessori per autoveicoli;

d) *Punto isolato e/o appoggiato*: costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.

9) *Erogatore*:

L'insieme di attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferite.

Esso è composto da:

a) una pompa o un sistema di adduzione;

b) un contatore o un misuratore;

c) una pistola o una valvola di intercettazione;

d) tubazioni che li connettono.

10) *Colonnina*:

L'apparecchiatura contenente uno o più erogatori.

11) *Serf-service pre-payment*:

Il complesso di apparecchiature — a moneta e/o a lettera ottica — per l'erogazione automatica del carburante senza l'assistenza di apposito personale.

12) *Self-service post-payment*:

Il complesso di apparecchiature usate direttamente dallo utente, con pagamento ad apposito incaricato dopo il rifornimento.

13) *Modifica dell'impianto*:

a) la sostituzione delle colonnine ad un solo erogatore con altre a doppia erogazione per uno stesso prodotto;

b) l'installazione di nuovi serbatoi per prodotti già autorizzati o la sostituzione con altri di maggiore capacità;

c) il cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi tra i prodotti già venduti;

d) la sostituzione di un prodotto con un prodotto già venduto, purché non comporti l'eliminazione completa del prodotto sostituito;

e) l'inserimento di un miscelatore tra i prodotti già venduti;

f) l'inserimento dell'olio lubrificante se mancante;

g) la variazione dell'assetto o della posizione degli organi di convogliamento e di intercettazione di prodotti fra serbatoi ed erogatori.

14) *Potenziamento dell'impianto*:

a) un aumento delle colonnine;

b) un aumento dei prodotti erogabili;

c) la sostituzione di un prodotto con un altro non venduto in precedenza.

15) *Trasferimento dell'impianto*:

Lo spostamento di un impianto dalla posizione in cui si trova in un'altra. Tale trasferimento può avvenire soltanto:

a) all'interno del territorio comunale;

b) fra comuni diversi nell'ambito della provincia.

16) *Trasferimento della titolarità della concessione*:

La voltura della concessione da un soggetto ad un altro.

17) *Concentrazione*:

La realizzazione di un impianto mediante utilizzazione delle concessioni relative a due o più impianti esistenti ed in esercizio nell'ambito dello stesso comune o in comuni diversi della stessa provincia, sia che vengano utilizzate per la realizzazione di un nuovo impianto su uno esistente, sia che vengano utilizzate per la realizzazione di un nuovo impianto su una nuova area.

18) *Incompatibilità tra impianto e territorio*:

La situazione di contrasto con il sito di localizzazione determinata:

a) da intralcio al traffico, quando nel tratto di sede stradale prospiciente l'impianto, indipendentemente dal fatto che su di esso la circolazione avvenga in un senso o nei due sensi di marcia e qualunque sia l'ampiezza della sede stradale stessa, l'effettuazione del rifornimento di carburante comporta l'arresto sulla propria sede o la deviazione della propria sede di movimento di una linea di flusso del traffico stesso; ovvero quando nel tratto di strada prospiciente l'impianto vi sia un semaforo, un incrocio, una curva o un dosso;

b) da salvaguardia delle risorse storico-ambientali nei centri storici, qualora le strutture dell'impianto occludano la visuale dei beni di particolare interesse storico-culturale;

19) *Ragioni di utilità pubblica*:

L'interesse pubblico che giustifica la presenza di un impianto su un determinato territorio per almeno una delle seguenti condizioni:

a) quando in caso di eliminazione, il più vicino punto di vendita si collochi ad una distanza superiore ai 7,5 km;

b) quando, pur essendo la distanza inferiore ai 7,5 km, l'eliminazione porti ad un percorso che, passando attraverso il punto di vendita da eliminare, sia superiore ai 15 km tra i due punti di vendita più vicini;

c) quando nell'ipotesi che l'applicazione dei due criteri precedenti porti all'eliminazione dell'impianto, si venga a creare un « percorso medio », inteso come rapporto tra la lunghezza complessiva di tutti i percorsi possibili ed il numero dei percorsi stessi, superiore ai 30 km;

d) quando l'impianto costituisca l'unico punto di rifornimento esistente nel comune.

20) *Indice di elasticità*:

Il rapporto tra la capacità di erogazione della rete (offerta) e la quantità dei prodotti erogati (domanda).

SUPERFICIE MINIMA, DISTANZA MINIMA, ZONE OMOGENEE COMUNALI

21) *Definizione di superficie minima di servizio*:

Le estensioni minime occupate ai vari tipi di impianto in relazione alle singole zone, di cui al successivo punto 22, sono le seguenti:

tipo di impianto:

zona 2: stazione di servizio mq 1.000, stazione di rifornimento mq 800, chiosco mq 400;

zona 3: stazione di servizio mq 1.600, stazione di rifornimento mq 1.500, chiosco mq 600;

zona 4: stazione di servizio mq 2.000, stazione di rifornimento mq 2.000, chiosco mq 900.

I nuovi insediamenti di distribuzione dovranno avere una superficie non inferiore a quella sopra determinata. Nel calcolo della superficie va ricompreso il percorso di ingresso e di uscita dall'impianto.

Per gli impianti situati nella zona 1 e per i punti « isolati » e/o « appoggiati » è richiesta solamente la presenza del « fuori strada ».

Le domande concernenti nuovi insediamenti di distribuzione devono contenere una planimetria dalla quale risulti il rispetto dei limiti di cui alla precedente tabella.

22) *Definizione di distanza minima tra gli impianti*:

Per l'installazione di nuovi punti di vendita dei carburanti, di cui al precedente punto 21, dovranno essere rispettate le seguenti distanze:

zone per livello di urbanizzazione;

zone omogenee comunali distanza in m;

zona 2 alto/medio alto 200, transizione 300, medio basso/basso 500;

zona 3 alto/medio alto 500, transizione 600, medio basso/basso 800;

zona 4 alto/medio alto 4.000, transizione 5.000, medio basso/basso 6.000.

Le distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale minimo fra due impianti.

La distanza fra due impianti localizzati in zone omogenee diverse sarà uguale alla media aritmetica delle distanze proprie delle due zone.

Non vengono definite le distanze per la zona omogenea comunale 1 (centro storico) in quanto in tale zona non saranno possibili insediamenti di nuovi impianti ma solo trasferimenti in uscita dalla zona stessa.

Sono fatte salve le maggiori distanze richieste dall'ANAS per le strade statali.

23) *Zone omogenee comunali*:

Il territorio comunale, in rapporto ai tipi di impianti consentiti, viene ripartito in 4 zone omogenee.

Nella zona 1 (caratterizzata come « centro storico », ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, zona *A*, e cioè le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare prestigio ambientale o di porzioni di esso, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi) l'impianto assolve ad una funzione di servizio nei confronti degli utenti « itineranti », oltre che di quelli che hanno la loro abituale dimora nei centri storici stessi.

Si indicano, pertanto, tipologie di impianto « agili », preferibilmente del tipo « chiostri ».

Nella zona 2 (caratterizzata come zona residenziale di completamento e/o di espansione, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, zone *B* e *C*, i cioè le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dalla zona 1, tenendo presente che si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 (un ottavo) della superficie fondiaria della zona nella quale la densità territoriale non sia superiore ad 1,5 mc/mq; nonché le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità suddetti), l'impianto assolve prioritariamente alla funzione di fronteggiare la domanda in relazione ad una utenza « stanziale ».

Si indicano, pertanto, le seguenti tipologie di impianto: « stazioni di servizio - stazioni di rifornimento », con prevalente dotazione di servizi al mezzo.

Nella zona 3 (caratterizzata da zone per insediamenti produttivi e commerciali, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, zone *D* e *F*, e cioè le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati, nonché le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale) l'impianto assolve prioritariamente un compito di rifornimento, congiuntamente allo svolgimento di altre attività.

Si indicano, pertanto, le seguenti tipologie di impianto « stazione di servizio - stazione di rifornimento », con centri commerciali annessi per materiali riferiti prevalentemente al mezzo.

Per enfatizzare l'effetto « shopping » si può valutare, a livello comunale, l'opportunità di « centri integrati di erogazione » con la contemporanea distribuzione di più prodotti unificata con servizi commerciali al mezzo ed alla persona.

Nella zona 4 (caratterizzata da zone agricole, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, zona *E*, e cioè le parti del territorio destinate ad usi agricoli, con esclusione di quelli in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il frazionamento della proprietà richieda insediamenti da considerare come zona diversa ai sensi del presente articolo), l'impianto assolve prioritariamente la funzione di fronteggiare la domanda « itinerante ».

Si indicano, pertanto, le seguenti tipologie di impianto: « stazioni di servizio - stazioni di rifornimento », con la presenza prevalente di attrezzature per i servizi alla persona, anche se non vengono esclusi alcuni servizi essenziali al mezzo.

PIANI LOCALI DI INTERVENTO

24) *Finalità*:

Il coordinamento della struttura regionale della rete con quella locale è operato dai piani locali di intervento predisposti, nei diversi casi, dal singolo comune o dalle comunità montane.

Essi determinano, nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dal piano regionale, la localizzazione degli impianti di carburante nella rete stradale.

In particolare i piani locali devono:

a) eliminare l'incompatibilità tra impianti e territorio ai sensi del punto 18, sia relativamente agli impianti esistenti sia a quelli da installare;

b) favorire l'integrazione dell'attività di distribuzione di carburanti con altre attività produttive e di servizio;

c) determinare i luoghi di maggiore formazione della domanda di carburante anche con riferimento alla nuova viabilità;

d) individuare gli impianti da eliminare in base alle prescrizioni del presente piano;

e) specificare le eventuali aree da acquisire per una destinazione pubblica del suolo su cui localizzare gli impianti

25) *Compiti del comune*:

I comuni, entro il termine di scadenza del presente piano, devono tendere ad adeguare il numero degli impianti compresi nel loro territorio ai valori previsti dalla tavola 2 allegata (colonna *b*).

I comuni, nell'attuare il ridimensionamento di cui al comma precedente, possono utilizzare gli strumenti della revoca delle concessioni, della concentrazione di due o più impianti, del trasferimento, nonché del rinnovo delle concessioni nei limiti di quanto previsto nei successivi articoli e nel piano locale di intervento.

Al fine di migliorare la qualità del servizio di erogazione, possono altresì utilizzare gli strumenti della modifica, del potenziamento, del trasferimento, nonché della nuova concessione, limitatamente a quanto previsto dai successivi articoli e dal piano locale di intervento.

Fino all'approvazione dei piani locali d'intervento, i comuni con un numero di impianti superiore a 4 (quattro) non possono autorizzare nuove concessioni, potenziamenti e trasferimenti volontari all'interno del proprio territorio.

CONCESSIONI - RINNOVI E TRASFERIMENTI

26) *Nuove concessioni*:

Non possono essere rilasciate nuove concessioni per l'installazione di impianti stradali di carburanti, fatta eccezione per i bacini e per i comuni previsti nelle tavole 3, 4 e 5 allegate.

Il rilascio della concessione per gli impianti di g.p.l. è comunque legato al vincolo di non superare la percentuale stabilita dalle direttive nazionali in materia.

L'installazione di un impianto effettuato in un qualsiasi comune del bacino, preclude a tutti gli altri comuni dello stesso la possibilità di assentire un analogo intervento nel proprio territorio.

Nell'accoglimento delle domande devono essere privilegiate quelle che prevedono impianti con il maggior numero di servizi accessori nonché con una gamma di prodotti più completa possibile.

27) *Rinnovo della concessione*:

Fermo restando quanto disposto dall'art. 15 della legge n. 1034/70, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1269/71 e dall'art. 16 del decreto-legge n. 745/70, la concessione all'installazione ed all'esercizio degli impianti non viene rinnovata qualora alla data di scadenza il venduto medio annuo, comprensivo della totalità dei prodotti erogati, nei tre solari precedenti la data di scadenza della concessione, sia stata inferiore a 250.000 litri.

Sono previste le seguenti deroghe nei casi in cui:

a) con questa eliminazione il numero degli impianti nel comune scende al di sotto del numero degli impianti previsti dal piano locale di intervento;

b) l'impianto assolve una prevalente funzione di pubblico servizio, secondo quanto stabilito al punto 19;

c) all'interno di un cerchio di raggio di 3 km e con centro nella localizzazione dell'impianto in questione, esistono uno o più impianti che hanno fatto registrare un venduto medio, nei tre anni solari precedenti la data di scadenza della concessione dell'impianto in questione, inferiore al 40% al venduto medio dell'impianto con la concessione in scadenza.

Il cerchio teorico deve ricadere all'interno del territorio regionale.

Per gli impianti con erogato medio (sempre riferito ai tre anni solari precedenti la data di scadenza della concessione) superiore ai 250.000 litri, incompatibili con il territorio secondo quanto stabilito al punto 18, il rinnovo della concessione è condizionato al trasferimento dell'impianto in altra zona, secondo le indicazioni previste nel piano locale di intervento.

28) *Trasferimento della titolarità della concessione*:

Il trasferimento della titolarità della concessione è consentito qualora l'impianto abbia avuto un erogato medio annuo superiore a 400.000 litri nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di trasferimento.

29) *Trasferimento dell'impianto*:

Il trasferimento di un impianto ha lo scopo principale di favorire il decongestionamento di zone ormai sature di impianti, di migliorare il servizio di erogazione lungo la rete e di favorire il completamento dell'impianto realizzando attrezzature e servizi accessori.

I provvedimenti comunali di autorizzazione al trasferimento dell'impianto devono riferirsi ad impianti funzionanti ed in attività, non potenziati negli ultimi 5 (cinque) anni, salvo quanto disposto al successivo punto 32.

In caso di più domande di trasferimento devono essere prioritariamente accolte quelle relative all'impianto con più alto valore di erogato e più completa gamma di prodotti, tenendo conto, altresì, della maggiore completezza dei servizi accessori di pertinenza dell'impianto.

Non sono trasferibili impianti con un erogato medio annuo, nei tre anni precedenti a quello di presentazione della domanda, inferiore a 400.000 litri, salvo quanto disposto nel punto 32.

Non è ammesso il trasferimento parziale di impianti, anche quando i singoli erogatori di un unico impianto hanno formato oggetto di separate concessioni od autorizzazioni.

30) *Trasferimenti all'interno del comune*:

Il trasferimento di impianti all'interno del comune è autorizzato dal sindaco fra le zone individuate al punto 23 secondo i seguenti criteri:

a) per gli impianti situati nella zona 1 e soggetti all'obbligo del trasferimento, in tutte le altre zone del territorio comunale;

b) per gli impianti situati nelle zone 2 e 3, solo all'interno della medesima zona nei punti di maggiore traffico, e nella zona 4;

c) per gli impianti situati nella zona 4, solo all'interno della stessa zona.

I punti prescelti per le nuove installazioni devono essere distanti dall'impianto più vicino in conformità ai valori previsti al punto 22 ed essere localizzati nel rispetto delle superfici minime previste al punto 21.

31) *Trasferimenti di impianti fra comuni diversi*:

Il trasferimento di impianti fra comuni diversi (all'interno di una stessa provincia) avviene seguendo le procedure stabilite nell'art. 6 della legge regionale n. 21 del 23 aprile 1979 e nella relativa circolare esplicativa riportata nella «raccolta documenti regionali n. 13» del 1980.

Il parere favorevole del comune di origine può essere rilasciato per impianti che non rispondono alle particolari ragioni di utilità pubblica, come individuate al punto 19 ed il cui trasferimento non faccia scendere il numero degli impianti al di sotto della soglia prevista nell'allegata tavola 2 colonna *b*.

L'autorizzazione non può essere rilasciata quando il nuovo impianto comporta, per il comune di destinazione, il superamento del limite previsto nella citata tavola 2 colonna *b*.

E' assentito il trasferimento in uno dei comuni compresi nei bacini previsti nell'allegata tavola 3.

A garanzia di una razionale distribuzione di carburante nell'ambito del territorio regionale, i trasferimenti, di norma, devono avvenire fra comuni appartenenti alla stessa area omoge-

nea per livello di urbanizzazione, ovvero in quelli con livello di urbanizzazione più basso. Le aree di urbanizzazione sono quelle definite nell'allegata tavola 6.

E' comunque vietato il trasferimento di impianti di carburante in comuni di altre province.

32) *Trasferimento obbligatorio*:

Qualora ricorra l'ipotesi di incompatibilità tra impianti e territorio prevista dal precedente punto 18 e l'impianto abbia fatto registrare, nei tre anni precedenti la data di approvazione del piano regionale, un erogato medio annuo inferiore a 250.000 litri, il comune dispone la revoca della relativa concessione, salvo quelle concernenti impianti con particolari ragioni di utilità pubblica ai sensi del precedente punto 19.

La revoca viene parimenti disposta anche nei confronti di quegli impianti con un erogato medio annuo superiore ai 250.000 litri nei tre anni precedenti, qualora non sia possibile il trasferimento in altra zona individuata dal piano locale di intervento.

In ogni caso, il comune revoca la concessione, qualora il titolare non effettui il trasferimento nei due anni successivi alla data della notifica dell'obbligo di trasferimento.

33) *Incentivi al trasferimento*:

Il comune, al fine di sollecitare il trasferimento degli impianti per la realizzazione degli obiettivi del piano locale di intervento, per il reperimento delle aree in cui trasferire gli impianti stessi, può ricorrere allo strumento dell'esproprio per pubblica utilità.

Tale suolo viene quindi reso disponibile, sia attraverso la vendita che attraverso la concessione con la stipulazione di apposita convenzione, agli operatori cui il trasferimento è consentito.

Tale incentivo è utilizzato sia per il trasferimento degli impianti all'interno dello stesso comune che per il trasferimento di impianti fra i comuni diversi.

34) *Garanzia di svolgimento dell'attività*:

All'operatore cui venga a mancare la disponibilità dell'area per scadenza del contratto di locazione e/o di concessione della stessa nell'ambito temporale di validità della concessione, è fatto obbligo di comunicare formalmente la situazione all'amministrazione comunale di competenza con un preavviso di tre mesi.

Il comune, in questo caso, deve concedere il trasferimento nelle zone del piano locale di intervento definite come suscettibili di insediamento e, in quanto tali, rese disponibili all'operatore.

MODIFICA, POTENZIAMENTO, CONCENTRAZIONI, REVOCHE IMPIANTI CON EROGATO INFERIORE AI 100.000 LITRI NEL 1976

35) *Criteri generali per modifica e potenziamenti*:

In linea di principio l'autorizzazione alla modifica e la concessione al potenziamento non sono ammessi per gli impianti che presentano incompatibilità con il territorio secondo quando stabilito al punto 18. Sono preferibili gli impianti che stanno fuori strada, una volta soddisfatte le condizioni di cui ai successivi articoli del presente paragrafo VI.

36) *Autorizzazione alla modifica*:

Il comune può autorizzare modifiche soltanto ad impianti già installati e funzionanti qualora ciò li renda più funzionali nell'interesse dell'utenza.

Possono essere autorizzate soltanto quelle modifiche previste al precedente punto 13.

Non sono autorizzate modifiche ad impianti che nei tre anni precedenti la data della domanda abbiano avuto un erogato medio annuo inferiore ai 250.000 litri ad eccezione degli impianti che assolvono, ai sensi del precedente punto 19, a particolari ragioni di pubblica utilità.

37) *Potenziamento degli impianti*:

Il potenziamento dell'impianto è finalizzato al miglioramento della qualità del servizio da rendere agli utenti, del livello di utilizzazione degli impianti, nonché dell'efficienza della rete di distribuzione.

A tal fine gli impianti possono essere potenziati, sia con l'erogazione di nuovi prodotti, sia con la sostituzione di un prodotto con un altro non erogato sia con l'aumento del numero delle colonnine.

Il potenziamento è possibile nei comuni di Barisciano, Capestrano, Celano, Pizzoli, Silvi, Castelfrentano, Cupello, Fara Filiorum Petri, S. Giovanni Teatino, San Salvo e nei comuni determinati ai sensi dei successivi punti 42 (tabelle 7 e 8), 43 e 44.

Non possono essere, comunque, potenziati gli impianti che abbiano avuto un erogato medio annuo inferiore a 400.000 litri nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda, ad eccezione degli impianti che assolvono, ai sensi del precedente punto 19, a particolari ragioni di utilità pubblica.

Il potenziamento viene prioritariamente concesso:

a) al soggetto che, per ottenerlo, rinunci ad una o più concessioni relative ad impianti attivi e funzionanti anche se situati in altri comuni della Regione. Qualora si tratti di concessioni soggette a non essere rinnovate, in base al precedente punto 27, la rinuncia deve intervenire almeno due anni prima della scadenza delle concessioni;

b) al titolare delle concessioni che, per ottenerlo, riduca di uno o più erogatori di gasolio la rete dei comuni indicati nell'allegata tabella 9, secondo quando stabilito nel successivo punto 42;

c) all'impianto che garantisca maggior completezza di servizio accessori;

d) all'impianto che rifornisce il maggior numero di automezzi contemporaneamente.

Nei comuni di Barisciano, Cupello, Capestrano, Celano, Pizzoli, Silvi, Castel Frentano, Fara Filiorum Petri, S. Giovanni Teatino e San Salvo, in alternativa al potenziamento è possibile aumentare il numero degli impianti da un minimo di 1 ad un massimo di 1/2 di quelli esistenti e funzionanti (con arrotondamenti del decimale alla cifra superiore) utilizzando in via provvisoria l'istituto del trasferimento.

38) *Concentrazione degli impianti*:

Al fine di raggiungere gli obiettivi individuati dal piano, è altresì, ammessa la possibilità di concentrare due o più impianti, attivi e funzionanti, anche se potenziati nell'ultimo quinquennio, in un unico impianto già esistente o in nuove località.

Sono ammesse le concentrazioni solamente se ciò comporti la chiusura degli impianti in zone sature ovvero il loro inserimento nelle località carenti individuate dal piano locale di intervento.

Nell'accoglimento delle domande devono essere privilegiate quelle che prevedono impianti con il maggior numero di servizi accessori nonché con una gamma di prodotti da erogare la più completa possibile.

Qualora le concessioni relative agli impianti di cui si chiede la concentrazione siano soggette a non essere rinnovate, in base al precedente punto 27, la richiesta di concentrazione deve intervenire almeno due anni prima della scadenza della concessione.

Le installazioni che derivano dalla concentrazione di due o più impianti sono privilegiate ai fini dell'accoglimento della domanda di modifica o potenziamento dell'installazione stessa.

39) *Revoca degli impianti con erogato nell'anno* 1976 *inferiore ai* 100.000 *litri*.

In base a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1982, vanno revocate, con urgenza, le concessioni relative agli impianti con erogato inferiore ai 100.000 litri nell'anno 1976 con le seguenti eccezioni:

a) se trattasi di impianto che assolva ad una funzione di pubblica utilità, come stabilito nel punto 19;

b) se trattasi di impianto attivato nel 1976 e quindi in avviamento o di impianto il cui basso erogato è imputabile a causa di forza maggiore a carattere temporaneo comprovabile con il superamento del predetto limite di 100.000 litri nell'anno 1975 o nell'anno 1977;

c) se trattasi di impianti che, pur non rientrando nelle eccezioni di cui ai precedenti punti *a*) e *b*), abbiano avuto un erogato annuo non inferiore a litri 400.000 nel biennio 1980-81.

Per determinare l'erogato di ciascun impianto, sono presi in considerazione il gas petrolio liquefatto per autotrazione, la benzina super, la benzina normale ed il gasolio per autotrazione.

L'elenco degli impianti con erogato inferiore ai 100.000 litri nel 1976 e con l'indicazione del venduto negli anni 1975, 1977, 1980 e 1981 è riportato nell'allegata tavola 1.

Per gli impianti di cui sopra, per i quali è necessario procedere alla revoca delle concessioni, non sono naturalmente consentite operazioni di modifica, trasferimento, potenziamento, concentrazioni, volture e rinnovi.

CRITERI DI COMPORTAMENTO E RAPPORTO TRA PIANO DEI CARBURANTI ED ALTRI PIANI COMMERCIALI

40) *Criteri preferenziali in ordine al rilascio di nuove concessioni e/o di autorizzazioni. Alla modifica di domande concorrenti.*

Con scadenza quadrimestrale a partire dalla data di approvazione del piano locale, il comune e la Regione, per le parti di propria competenza, valutano il complesso delle richieste di trasformazione della presente rete sia sotto la forma di richiesta di nuova concessione per l'installazione e l'esercizio degli impianti, sia sotto forma di richiesta di autorizzazione alla modifica della concessione.

Nel caso di presentazione di più domande in ordine a ciascuna delle categorie di trasformazione richieste e riferite alle stesse aree del piano locale d'intervento, si individuano i seguenti criteri di priorità per la selezione delle stesse:

a) Nuove concessioni, trasferimenti e concentrazioni:

1) preferenza per l'operatore che concentri il maggior numero di concessioni nella richiesta di autorizzazione alla concentrazione;

2) preferenza per gli operatori che, con l'eliminazione degli impianti prevista dal seguente piano abbiano registrato, nella Regione, la perdita dei maggiori volumi di venduto — non computando quelli perduti attraverso l'eliminazione degli impianti con erogato inferiore a 100.000 litri — nei tre anni precedenti la richiesta di concentrazione e/o di trasferimento.

b) Autorizzazioni alla modifica ed al potenziamento:

1) preferenza per l'operatore il cui impianto presenta una più soddisfacente sistemazione urbanistica per la sua connessione con gli altri servizi collettivi;

2) preferenza per l'operatore il cui impianto abbia tipologia con caratteristiche rispondenti alle esigenze della zona d'insediamento.

41) *Rapporto tra piano di distribuzione dei carburanti, piano di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva, piano dei pubblici esercizi ed orari dei negozi.*

La regolamentazione delle attività commerciali e delle attività di vendita al pubblico di alimentari e bevande annesse agli impianti di distribuzione di carburante è autonoma rispetto alla normativa d'attuazione del piano di adeguamento e sviluppo della rete distributiva al dettaglio del piano per i pubblici esercizi e degli orari dei negozi.

GASOLIO, G.P.L. - METANO E SELF-SERVICE PRE-PAYEMENT

42) *Rete di gasolio*:

I comuni elencati nella tavola 7 possono autorizzare, se ancora non installato, la concessione per un erogatore di gasolio ad un impianto nel proprio territorio, mentre quelli elencati nella tavola 8 possono autorizzare le concessioni per la differenza tra il numero massimo di erogatori di gasolio indicato ed il numero degli erogatori eventualmente già installati a partire dal 1° gennaio 1983.

Fino al raggiungimento del numero di erogatori indicato nella colonna *b* della tavola 9, gli impianti autorizzati all'erogazione di gasolio situati in comuni elencati nella citata tavola 9, per ottenere il trasferimento della titolarità, il trasferimento dell'impianto all'interno del territorio comunale ed il potenziamento, debbono rinunciare, nel momento della richiesta, ad un erogatore di gasolio dell'impianto stesso o, in alternativa, ad un erogatore di gasolio su altro impianto situato nello stesso comune.

43) *Rete di g.p.l.*:

I comuni elencati, per bacino di appartenenza nella tavola 4 allegata, possono autorizzare il potenziamento degli impianti con apparecchiature per erogazione del g.p.l., ovvero consentire l'installazione di nuovi impianti per la distribuzione del solo g.p.l., sempre nel rispetto del vincolo di non superare la percentuale stabilita dalle direttive nazionali in materia.

Il potenziamento o l'installazione di un impianto effettuato in un qualsiasi comune del bacino, preclude a tutti gli altri comuni dello stesso la possibilità di consentire un analogo intervento nel proprio territorio.

44) *Rete di metano*:

I comuni elencati, per bacino di appartenenza, nella tavola 5 allegata, possono rilasciare concessioni alle installazioni di nuovi impianti di metano.

L'installazione di un impianto effettuato in un qualsiasi comune del bacino, preclude a tutti gli altri comuni dello stesso la possibilità di consentire un analogo intervento nel proprio territorio.

Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono in possesso di autorizzazione amministrativa, hanno diritto ad ottenere la concessione, previa istanza da presentare al comune ove ha sede l'impianto entro due anni a decorrere dalla data predetta.

45) *Rete self-service pre-payement*:

Al fine di migliorare la qualità del servizio di erogazione e favorire una più elevata efficienza della rete, deve essere sviluppata una equilibrata distribuzione territoriale delle apparecchiature self-service pre-payement.

E' pertanto ammessa l'installazione di una apparecchiatura self-service pre-payement in quei comuni, privi di questo particolare servizio, che hanno un parco autoveicoli superiore alle 2.000 unità.

Per i comuni che hanno un parco autoveicoli superiore alle 5.000 unità, sono ammesse due apparecchiature, per tutti gli altri comuni il cui parco macchine superi le nx. 5.000 unità sono ammesse n + 1 apparecchiature.

In base alle soglie indicate, sono previsti l'installazione di un'apparecchiatura nei comuni elencati nella tavola 10 e l'incremento di apparecchiature per i comuni riportati nella tavola 11.

E' prevista, infine, l'installazione di un'apparecchiatura, per la domanda itinerante, nei bacini elencati nella tavola 12 allegata, purché ubicata lungo le strade statali e provinciali con il vincolo che la distanza fra gli impianti, misurata lungo le strade di congiunzione, non sia inferiore a 30 km.

L'autorizzazione rilasciata in un qualsiasi comune del bacino, preclude naturalmente a tutti gli altri comuni dello stesso la possibilità di emettere un analogo provvedimento.

La domanda concernente l'installazione dell'apparecchiatura self-service pre-payement e la relativa autorizzazione devono riguardare tutti i prodotti erogati dall'impianto. Da tale obbligo possono essere escluse la benzina normale e la miscela.

Negli impianti già autorizzati ad erogare uno o più prodotti con apparecchiature self-service pre-payement può essere estesa tale forma di erogazione a tutti i prodotti dell'impianto.

Le domande, tra loro concorrenti, concernenti il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di apparecchiature self-service pre-payement, devono essere accolte in base al seguente ordine di preferenza:

a) con riferimento alla maggiore completezza del tipo di prodotti erogati dall'impianto oggetto della richiesta;

b) con riferimento al maggior numero di automezzi contemporaneamente rifornibili dall'impianto oggetto della richiesta, senza che ciò sia di pregiudizio alla circolazione stradale;

c) con riferimento al più alto valore di erogato medio annuo dell'impianto negli ultimi tre anni;

d) con riferimento al fatto che, anteriormente alla richiesta, veniva prestato servizio notturno.

46) *Trasferimento delle apparecchiature self-service pre-payement*:

Il trasferimento delle apparecchiature da un impianto ad un altro dello stesso concessionario e all'interno dello stesso comune è possibile solo se viene ad essere servita una zona di territorio sprovvista di questo particolare servizio.

Il trasferimento di apparecchiature self-service pre-payement fra comuni diversi della stessa provincia è possibile solo se:

a) il comune di origine non resta sprovvisto di questo particolare servizio;

b) il numero di impianti del comune di destinazione non supera il limite numerico determinato ai sensi del precedente punto 45 o se il comune stesso fa parte di uno dei bacini individuati nella tavola 12 allegata;

c) il trasferimento avviene tra comuni con lo stesso livello di urbanizzazione ovvero in comuni con livello di urbanizzazione inferiore.

IMPIANTI DI CARBURANTE AD USO PRIVATO

47) *Definizione di impianto ad uso privato*:

Ai fini del presente piano per impianto di carburante ad uso privato, si intende qualsiasi apparecchiatura meccanica costituita da uno o più serbatoi collegati a un qualsiasi sistema di erogazione (colonnina o meccanismo similare) stabilmente installata all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini, o simili, di proprietà di imprese private o di amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato, ed usata per il rifornimento esclusivo degli automezzi svolgenti attività proprie dell'impresa o dell'amministrazione pubblica.

48) *Rilascio della autorizzazione*:

Il rilascio di autorizzazioni all'installazione di impianti di carburante ad uso privato ha carattere di eccezionalità ed è consentito solo in presenza di reali e comprovate necessità connesse, relativamente all'attività svolta, a motivi di pubblico interesse o di produttività dell'impresa.

L'autorizzazione alla installazione di un impianto di carburanti ad uso privato può essere consentita, salvo i casi di cantieri provvisori, solo quando la capacità di stoccaggio dell'impianto superi i 10 mc.

L'impianto deve possedere i requisiti di sicurezza, un sistema di misurazione delle quantità di carburante erogato e deve servire esclusivamente al rifornimento degli automezzi al servizio dell'impresa e di proprietà di questa.

Nel caso di cooperative o consorzi, gli automezzi dei soci sono considerati automezzi dell'impresa purchè sia dimostrata la destinazione totale e permanente degli automezzi all'impresa.

49) *Requisiti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione*:

L'autorizzazione all'installazione di un impianto di carburanti per autotrazione ad uso privato deve essere rilasciata in base a quanto stabilito nell'art. 7 della legge regionale n. 21 del 23 aprile 1979 e seguendo le procedure descritte nella relativa circolare pubblicata nella « Raccolta documenti regionali n. 13 » del 1980.

Sono soggette all'autorizzazione prevista nel presente paragrafo anche tutte le amministrazioni pubbliche ad eccezione di quelle svolgenti funzioni statali.

50) *Modifiche e potenziamenti*:

Gli impianti ad uso privato possono essere modificati o potenziati, qualora ciò derivi da una reale e motivata necessità, della quale le aziende interessate devono dare prova.

51) *Norma transitoria*:

Gli impianti già autorizzati ed in esercizio continuano la loro attività fino alla scadenza dell'autorizzazione ovvero, per la durata di dieci anni dalla data del rilascio del provvedimento stesso.

Quanto prescritto negli articoli precedenti deve essere osservato in sede di emanazione di provvedimenti relativi al trasferimento, alla modifica ed al potenziamento dell'impianto, nonchè al rinnovo, al rilascio ed al trasferimento dell'autorizzazione.

IMPIANTI DI CARBURANTE PER NATANTI

52) *Definizione di impianto per natanti*:

L'impianto di carburante per natanti è costituito dal complesso commerciale unitario per la vendita dei prodotti destinati al rifornimento ed alla manutenzione dei natanti.

L'impianto è formato da uno o più apparecchi per l'erogazione del carburante, dalle relative attrezzature e pertinenze, ed è destinato all'esclusivo rifornimento dei natanti.

53) *Rilascio delle autorizzazioni*:

Il rilascio di autorizzazioni ad impianti di carburanti per natanti è consentito solo in presenza di reali e comprovate necessità.

L'impianto da autorizzare deve essere ubicato in posizione tale da rendere impossibile il rifornimento ai veicoli stradali.

54) *Requisiti soggettivi per l'autorizzazione*:

L'autorizzazione relativa ad impianti di carburante per natanti è consentita solamente a soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

Tavole da 1 a 5 (*Omissis*).

(5521)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	103.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227